REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/73 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria, oggetti da ornamento, ecc., della voce doganale n. 44.27 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1] in particolare l'articolo 4, paragrafo 2;

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1970 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario al massimale in questione;

considerando che per i lavori da stipettaio e di piccola abanisteria, oggetti da ornamento, ecc., e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 534 000 unità di conto; che alla data del 4 settembre 1973 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2762/72 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 settembre 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 15.